

Prot. P24-2021

A tutti i Dirigenti
Loro Sedi

Gentili Colleghi, cari Amici,

per rispondere ad alcune richieste, sempre più numerose, Vi invio alcune brevi note/indicazioni sul "riscatto della laurea".

Il riscatto della laurea consente di convertire a pagamento gli anni passati all'università, a seconda degli anni previsti dal proprio corso di studi, in anni utili al perfezionamento dei requisiti per la pensione.

La facoltà è riconosciuta a una condizione fondamentale, il conseguimento del diploma. Questi i titoli riconosciuti:

- diplomi universitari, relativi a corsi di durata non inferiore ai due anni e non superiore ai tre anni;
- diplomi di laurea, relativi sia al cosiddetto "vecchio ordinamento" (corsi di durata non inferiore ai quattro e non superiore ai sei anni) sia degli ordinamenti universitari "post riforma" (lauree magistrali e specialistiche);
- diplomi di specializzazione, conseguiti successivamente alla laurea e al termine di corsi di durata non inferiore ai due anni;
- dottorati di ricerca;
- diplomi rilasciati da Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (con riferimento ai corsi attivati dall'anno accademico 2005/2006): diplomi accademici di primo e secondo livello, diploma di specializzazione, diploma accademico di formazione alla ricerca.

Inoltre possono essere riscattati i titoli di studio conseguiti all'estero, purché di valore legale in Italia. Il riscatto può riguardare tutto il corso di studi o singoli periodi. Possono essere riscattati anche due o più corsi di laurea. Non viene invece accordato né a eventuali periodi fuori corso né a periodi in cui l'interessato sia stato contestualmente studente e lavoratore. Per quest'ultimo caso, infatti, il richiedente, nei periodi in cui ha contemporaneamente studiato e lavorato, risulta già previdenzialmente coperto, proprio dall'attività professionale svolta. Più precisamente, i periodi per i quali viene richiesto il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali.

Il riscatto della laurea, sempre a titolo oneroso, viene riconosciuto solo a domanda dell'interessato. Spetta all'Ente previdenziale la valutazione dell'accoglimento della richiesta. Una volta certi di avere i requisiti richiesti, si può dunque procedere inoltrando la domanda all'INPS. Il sito INPS consente di inoltrare la richiesta per via telematica nella sezione dedicata ai servizi online. L'Istituto ha previsto un Contact Center, che risponde al numero 803164, per fornire tutte le informazioni del caso, dalla presentazione della domanda fino al pagamento dei contributi.



L'onere del riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Per i periodi che rientrano all'interno del periodo retributivo, la somma da versare è determinata secondo il meccanismo della riserva matematica: varierà quindi in base a diversi fattori, come età, sesso, periodo da riscattare e retribuzioni percepite negli ultimi anni. L'onere dei periodi da riscatto da valutare con il metodo contributivo è invece calcolato applicando l'aliquota contributiva della gestione di riferimento (ad esempio, il 33% per i lavoratori dipendenti) sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.

In ogni caso, l'onere da riscatto è deducibile in quanto equiparato alla contribuzione obbligatoria.

L'importo dovuto per il riscatto può essere versato in un'unica soluzione o tramite MAV o addebito diretto sul conto corrente in 120 rate mensili. Nel caso in cui si scelgano le rate, vale comunque la possibilità di estinguere anticipatamente il debito, senza costi aggiuntivi. Il mancato versamento della soluzione unica o della prima rata viene interpretato dall'INPS come implicita rinuncia alla domanda, che potrà comunque essere ripresentata in futuro. Per le rate successive alla prima, un ritardo nel pagamento non superiore ai 30 giorni è consentito non più di 5 volte. Il pagamento può essere interrotto in qualsiasi momento, senza perdere quanto già versato: in questo caso, verrà accreditato il solo periodo corrispondente a quanto effettivamente versato. Non è consentito richiedere la restituzione di quanto già versato.

L'ordinamento italiano prevede due ulteriori opzioni per il riscatto del corso di studi:

- a) riscatto per i soggetti inoccupati ex L. 247/2007. L'art. 1 della legge 247/2007 ha reso accessibile la facoltà di riscatto anche ai cosiddetti "inoccupati", vale a dire anche a chi al momento della domanda non ha versato alcun contributo obbligatorio, a un prezzo forfettario. Il parametro di riferimento per il calcolo del costo del riscatto è rappresentato dal reddito minimo imponibile della Gestione Artigiani e Commercianti, al quale si applica l'aliquota di riferimento dei lavoratori dipendenti.

In questo caso, anche se il corso di studi si colloca prima del 1996, i contributi versati vengono valorizzati secondo il sistema contributivo. Per le domande presentate dall'1 gennaio 2008 è inoltre possibile rateizzare il costo del riscatto in 120 rate mensile senza applicazione di interessi. Se il versamento dell'onere avviene da parte dello stesso assicurato il contributo è deducibile; se a sostenere il pagamento sono invece i soggetti di cui l'assicurato è fiscalmente a carico il contributo è detraibile nella misura del 19% dell'importo stesso;

- b) riscatto agevolato ex D.L. 4/2019. Prevede un metodo di calcolo dell'onere più vantaggioso rispetto a quello ordinario, purché i periodi da riscattare ricadano sotto la competenza del metodo di calcolo contributivo. Come per il riscatto per i soggetti inoccupati, l'aliquota contributiva del 33% si applica al reddito minimo della Gestione Artigiani e Commercianti, per il 2020 pari a 15.953 euro.



Indipendentemente dal reddito dell'interessato, il costo di un anno di riscatto è pari a 5.264,49 euro (15.953 euro x 33%). Per le ulteriori regole, come la rateizzazione in un massimo di 10 anni e la deducibilità dell'onere, valgono le disposizioni del D. Lgs. 184/1997. La circolare INPS 36/2019 ha inoltre specificato che, nel caso in cui sia già stata presentata la domanda di riscatto secondo le modalità ordinarie, ci sono due possibilità per accedere alla nuova agevolazione: se non si è ancora dato seguito al pagamento, il richiedente potrà ritirare la domanda in questione e avanzarne una nuova; se, al contrario, il pagamento rateale è già stato intrapreso, si potrà interrompere il piano, ottenere l'accredito dei contributi già versati e richiedere il calcolo di un nuovo onere agevolato per i periodi residui.

Il riferimento al metodo di calcolo contributivo ha fatto sì che la norma che ha introdotto il riscatto di laurea light sia stata a lungo interpretata intendendo che i periodi riscattabili in forma agevolata dovessero necessariamente collocarsi dopo l'1 gennaio 1996. Con la circolare 6/2020 INPS ha in realtà chiarito la possibilità di utilizzare il riscatto light anche a periodi antecedenti il 1996, a un'importante condizione: il ricalcolo dell'intera pensione con il metodo contributivo (al posto di quello misto o retributivo).

Da valutare con attenzione, per i periodi antecedenti il 1996, l'effettiva convenienza del cosiddetto riscatto light, alla luce del passaggio al metodo contributivo, che può comportare non solo una significativa riduzione dell'importo, ma anche la perdita del diritto all'integrazione al trattamento minimo. Ragione per la quale solo un confronto della perdita di valore della pensione dopo il riscatto e l'effettivo anticipo causato dal riscatto agevolato può consentire, caso per caso e sulla base delle specifiche esigenze, di individuare i possibili benefici. Il riscatto agevolato di periodi ante 1996 può risultare comunque interessante laddove si voglia raggiungere più velocemente il requisito contributivo utile a esercitare Opzione Donna, che comporterebbe comunque un ricalcolo.

Da considerare in ogni caso, oltre ai costi e alle relative agevolazioni fiscali, che i contributi da riscatto hanno, ai fini della pensione, lo stesso valore di quelli da lavoro: consentono di maturare i requisiti contributivi per la prestazione pensionistica e concorrono alla determinazione dell'assegno pensionistico.

La natura onerosa del riscatto impone di ponderare con attenzione, prima di procedere, se effettivamente convenga. Si suggerisce sempre un approfondimento con un professionista/consulente per tutte le verifiche del caso. Come noto, la nostra Associazione ha stipulato specifici accordi/convenzioni con Studi di primaria importanza (vedi sito <https://www.andia.info/partners-e-consulenti/studi-legali-e-consulenti/>).

Con i migliori saluti,

Paolo Aicardi

Roma, 25 maggio 2021